REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n°7 Carbonia

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI
GARA N. 492737

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA E DURATA

Il presente Capitolato Speciale disciplina la fornitura di dispositivi medici specialistici (cateteri, sonde, drenaggi ecc.) suddivisa in diversi lotti di fornitura come meglio individuati nell'elenco allegato "Fabbisogno annuo".
L'affidamento di durata biennale sarà decorrente dalla data indicata nella lettera d'aggiudicazione e/o nel contratto, con opzione di rinnovo annuale. L'Azienda, tre mesi prima della scadenza del contratto invierà comunicazione circa il proprio intendimento al proseguo dell'affidamento per ulteriore anno.
La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute fino all'aggiudicazione del successivo appalto e ciò non oltre il limite di giorni 90 (novanta) dalla scadenza naturale.
E' escluso il rinnovo tacito del contratto.
Nel caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti di beni oggetto della gara a condizioni più vantaggiose a seguito di aggiudicazioni di gare centralizzate disposte dalla CONSIP o dalla Regione Sardegna, l'Azienda può richiedere la risoluzione del contratto, salvo che la ditta aggiudicataria non ritenga di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa.

Il presente appalto è soggetto alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di fornitura e nello specifico al Decreto Legislativo n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i.

ART. 2 - QUANTITA' DI FORNITURA E CARATTERISTICHE QUALITATIVE

I quantitativi annui presunti di fornitura sono soggetti a variazione in aumento o diminuzione, entro il limite del 20% (art. 11 R.D. 2440/1923), senza che ciò possa comportare alcuna variazione del prezzo. I quantitativi potranno essere ulteriormente ridotti nel caso di insufficiente disponibilità finanziaria a seguito di manovre di contenimento della spesa operata dallo Stato o dalla Regione Sardegna.
I prodotti offerti e forniti devono corrispondere alle norme di buona fabbricazione ed alle norme di legge in vigore al momento della fornitura nonchè alle norme di legge comunitarie e nazionali (in particolare la Direttiva 93/42 CE ed il Decreto Legislativo di attuazione 46/1997).
Nell'elenco allegato fabbisogno annuo sono riportati:

- i lotti di fornitura individuati con il Codice Identificato Gara (CIG)
- le caratteristiche qualitative vincolanti dei prodotti richiesti
- i quantitativi annui
- i campioni richiesti per ciascun lotto di fornitura

Art. 3 – CAMPIONATURA E DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

Le Ditte concorrenti devono produrre, pena l'esclusione, in lingua italiana quanto segue:

1) Copia dell'offerta (senza prezzi), con i riferimenti ed i numeri relativi ad ogni lotto, e completa dei codici e marche di ogni prodotto offerto;
2) Campionatura nelle quantità richieste per ciascun lotto. I campioni devono riportare il riferimento al lotto e, pena l'esclusione, il codice del prodotto corrispondente a quello indicato nell'offerta senza prezzi.
3) Schede tecniche e depliants illustrativo di ciascun prodotto offerto, riportante il lotto di riferimento e il codice e nome commerciale del prodotto, nonché la rispondenza alla normativa vigente.
4) Certificazione CE di ciascun dispositivo medico offerto concernente la conformità alla Direttiva 93/42/CE e specifica dichiarazione, qualora non risultasse nel certificato, della classe di appartenenza.
5) Dichiarazione debitamente sottoscritta riportante la classificazione CND e il numero di iscrizione nel Repertorio dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute, ai sensi del Decreto del Ministro della Salute del 20 febbraio 2007.
6) Il presente Capitolato Speciale e il Capitolato Generale debitamente firmati in ogni foglio; in caso di ATI i Capitolati dovranno essere sottoscritti per esteso dal dichiarante di ognuna delle associate (Capogruppo e Mandanti)
7) Ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008, il documento "*Informazioni sui rischi specifici nell'Azienda ASL di Carbonia",* (allegato al presente Capitolato Speciale d'appalto), debitamente firmato, timbrato e sottoscritto in segno di piena accettazione e conoscenza, in ogni sua singola pagina;

8) Autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal dichiarante quale legale rappresentante della Ditta ovvero dal Procuratore "ad negotia", allegando copia originale o autenticata nella forma di legge della procura medesima, corredata inoltre da fotocopia di documento di identità (in corso di validità), pena l'esclusione. Tale dichiarazione in caso che la Ditta intenda costituire un'Associazione temporanea di impresa (ATI) deve essere resa da tutti i legali rappresentanti costituenti l'ATI (corredata da eventuali Procure, se necessarie, se non legali rappresentanti), per i quali deve essere allegata, pena l'esclusione, copia del documento di identità (in corso di validità).
   Il contenuto della dichiarazione è ripartito integralmente nell'allegato 1, al presente capitolato. Le Ditte devono utilizzare l'allegato, compilandolo oppure trascrivendolo integralmente su altro modulo, da inserire, pena l'esclusione, nella documentazione di gara.
   Si rammenta inoltre che le Ditte devono indicare, sin dal momento della gara, anche l'eventuale ricorso al subappalto, individuando sia le parti da affidare sia le Ditte.
   Il subappalto non può eccedere il 30% del valore complessivo del contratto e deve essere preventivamente autorizzato dall'Azienda.
   L'ATI aggiudicataria non può più modificare l'assetto indicato in gara e deve impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, formale associazione temporanea di imprese mediante atto notarile da produrre prima della stipula contrattuale;
9) Il modello GAP, qui allegato, compilato limitatamente al secondo riquadro, denominato "Impresa partecipante". In caso di A.T.I. deve essere prodotto per ogni impresa facente parte del Raggruppamento. Per il "volume Affari" inserire il dato dell'ultimo esercizio concluso.
10) La dichiarazione di presa visione ed accettazione del capitolato generale resa, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dal dichiarante quale legale rappresentante della Ditta ovvero dal Procuratore "ad negotia". Tale dichiarazione in caso che la Ditta intenda costituire un'Associazione temporanea di impresa (ATI) deve essere resa da tutti i legali rappresentanti costituenti l'ATI (corredata da eventuali Procure, se necessarie, se non legali rappresentanti);

Si informa che, in deroga a quanto previsto all'art. 5 del "Capitolato Generale per la fornitura di beni e servizi", non sono dovute:

a) la garanzia a corredo dell'offerta,
b) la dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario, iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n° 385, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva (garanzia di esecuzione).

Si precisa, inoltre, che per la partecipazione al presente appalto non è dovuto il contributo per l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di cui alla deliberazione della medesima autorità del 1 marzo 2009 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266 del 2005".

Il mancato invio, anche di uno solo dei documenti e di parte o di tutta la campionatura richiesta, è motivo di esclusione della Ditta per l'intera gara oppure limitatamente per quei lotti carenti di documentazione tecnica o di campioni.
La busta contenente l'offerta economica, pena l'esclusione, non dovrà contenere altri documenti.

Le schede tecniche, le dichiarazioni e la documentazione richieste nel presente articolo non devono essere inseriti nella busta dell'offerta economica. La busta dell'offerta economica e la documentazione richiesta dovranno essere inserite in un altro plico più grande e di adeguato spessore, all'esterno del quale, oltre l'indirizzo, deve essere riportata chiaramente l'individuazione del concorrente nonché l'oggetto della gara di cui al presente Capitolato Speciale.
I campioni potranno essere spediti in plico a parte al medesimo indirizzo ed entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte stabilito nel bando di gara.
Si specifica sin da ora che, in sede di gara, saranno escluse le offerte i cui campioni o schede tecniche non rispondono alle caratteristiche richieste.
Inoltre si fa presente che:

a) i campioni, in caso di prova, non possono essere restituiti: pertanto gli stessi devono essere ceduti a titolo gratuito;
b) i campioni delle Ditte aggiudicatarie rimangono depositati per tutto il periodo del contratto di fornitura al fine di verificare la conformità delle singole consegne agli stessi.

La Ditta aggiudicataria deve obbligatoriamente fornire prodotti conformi a quanto offerto e campionato, consapevole che qualsiasi difformità attribuisce all'Amministrazione la facoltà alla risoluzione del contratto (art. 1522 del C.C.) e all'automatica cancellazione della stessa dall'Albo fornitori per anni cinque.

Eventuali sostituzioni qualitative dei prodotti, potranno essere rese possibili, dopo apposita e preventiva richiesta della Ditta, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, previo accertamento qualitativo sui nuovi campioni (che la Ditta aggiudicataria deve premunirsi di inviare) da parte della Azienda USL e a fronte di formale autorizzazione scritta della medesima.
Diversamente si procede alla risoluzione del contratto, alla cancellazione della Ditta dall'Albo fornitori per cinque anni e all'incameramento, a titolo di penale, del deposito cauzionale definitivo.

Art. 4 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 163/2006, fermo restando il possesso dei requisiti diversi da quelli dei punti 10 a) 10 b) e 10 c) dell'AUTODICHIARAZIONE, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando l'apposito modello allegato con il rif. "ALLEGATO 1: Modello da utilizzare per la partecipazione alla gara" da parte dell'Operatore Economico Concorrente, è ammesso l'avvalimento dei requisiti di cui ai punti 10a) e 10c).
A tal fine l'Operatore Economico Concorrente deve presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) una dichiarazione dell'Operatore Economico Concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'Impresa Ausiliaria;
b) una dichiarazione, sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria, attestante il possesso dei requisiti di cui all' AUTODICHIARAZIONE, "ALLEGATO 1: Modello da utilizzare per la partecipazione alla gara" numeri 5) e 9);
c) una dichiarazione, sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso l'Operatore Economico Concorrente e l'Azienda Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l'Operatore Economico Concorrente;
d) una dichiarazione, sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria, con cui attesta di non partecipare alla gara in proprio o quale associata o consorziata o in RTI e che non si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
e) originale o copia autentica del contratto di avvalimento o, in caso di avvalimento nei confronti di una Impresa che appartiene al medesimo gruppo, una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Resta inteso che, ai fini della presente gara, l'Operatore Economico Concorrente e l'Impresa Ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Ogni Operatore Economico Concorrente può avvalersi di una sola Impresa Ausiliaria per ciascun requisito.
A pena di esclusione non è consentito che più ditte Operatori Economici Concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa Impresa ausiliaria.
E' fatto divieto assoluto all'impresa ausiliaria di assumere il titolo di subappaltatore.
L'Azienda ASL 7 non accetta l'avvalimento all'iscrizione alla Camera di Commercio.

Art. 5 - CONTROLLO A CAMPIONE

Prima di procedere all'apertura delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione richiederà, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare entro 10 giorni dalla richiesta stessa, il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa (dichiarati al punto 10a dell'"Autodichiarazione", allegata alla presente gara), mediante la presentazione di "certificazioni rilasciate dalle amministrazioni o enti pubblici, comprovanti il buon esito delle principali forniture prestate a favore degli stessi negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi".

Art. 6 – DETERMINAZIONE DEL PREZZO E OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, redatta su carta legale o resa legale, dovrà riportare i seguenti dati:

1) riferimento al lotto e CIG
2) denominazione generica del prodotto;
3) codice e nome indicato dalla ditta;
4) CND e numero di repertorio dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute
5) la quantità di prodotto contenuto nella confezione primaria e nell'imballo secondario.
6) prezzo unitario netto
7) valore dell'IVA vigente.

L'offerta deve contenere, per ciascun lotto cui la Ditta concorre, i prezzi unitari espressi in cifre e in lettere (se vi è discordanza vale quello più favorevole per l'Azienda), praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata nei depositi delle diverse Farmacie Ospedaliere dell'Azienda.
Tali prezzi devono essere riferiti per cadauna unità di misura, così come indicato nel precedente art. 2. Nel caso di lotti comprendenti più prodotti, le Ditte concorrenti devono presentare l'offerta per tutti i prodotti

compresi nel lotto medesimo, pena l'esclusione limitatamente al lotto per il quale l'offerta risulta incompleta. Ogni lotto è inscindibile.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.
l prezzo di aggiudicazione, per ciascun prodotto, resterà fisso ed invariabile per tutto il periodo della fornitura, fatta la revisione prezzi ex art. 115 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 7 – SUBAPPALTO DELLE FORNITURE

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163, la Ditta concorrente deve indicare nell'offerta le parti della fornitura, che intende eventualmente subappaltare a terzi (che in ogni caso non deve essere superiore al 30 per cento dell'aggiudicazione: comma 2 art. 118 del D.Lgs. 163/2006), e possibilmente la denominazione sociale della Ditta scelta per il subappalto. La suddetta indicazione lascia impregiudicata la responsabilità della ditta aggiudicataria.
Resta inteso che l'Azienda appaltante ha tempo trenta giorni per rilasciare l'autorizzazione, onde verificare i presupposti per il subappalto, salvo che giustificati motivi non facciano prorogare tale termini di un ulteriore uguale lasso di tempo. Al trascorrere del termine senza che l'Azienda si sia pronunciata si forma il silenzio assenso e l'autorizzazione si intende concessa.
Per il subappalto si applica la disciplina contenuta nell'art. 118 del D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163.
A tal fine si precisa che è fatto obbligo alle ditte aggiudicatarie di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esse aggiudicatarie via via corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 8 – AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura è aggiudicata per singolo lotto inscindibile, in favore della Ditta che presenta l'offerta economica più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006) per il lotto stesso attribuendo i seguenti punteggi:
A. Prezzo: punti 50/100
B. Qualità: punti 50/100

I suddetti elementi saranno valutati come segue:

a) **prezzo**: alla Ditta che presenta il prezzo più basso saranno attribuiti 50 punti
ai prezzi superiori sarà attribuito il punteggio contenuto tra 0 e 50, in modo proporzionale alla differenza di prezzo, come segue:

$$\text{Punti di Y (prezzo superiore)} = \frac{\text{X (minor prezzo)} \times 50}{\text{Y}}$$

b) **qualità**: alla qualità sarà assegnato un punteggio massimo di punti **50**
che si ottengono dalla valutazione dei seguenti parametri:

Lotto 1 - 2 - 3- 4 - 5 - 6 - 7 - 8 – 9 – 10 – 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 38 - 39 - 40 - 44 - 45 - 47 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 65 - 66 - 67 - 68		
Qualità del materiale e maneggevolezza	punti	**25**
sufficiente		15
buona		20
ottima		25
Funzionalità	punti	**20**
sufficiente		12
buona		16
ottima		20
Confezione/etichetta	punti	**5**
sufficiente		3
buona		4
ottima		5

Lotto 11		
Qualità del prodotto	punti	**30**
sufficiente		18
buona		24
ottima		30
Confezionamento	punti	**20**
sufficiente		12
buona		16
ottima		20
Lotti 28 - 30 - 36 - 37 - 41 - 42 – 43 - 46 - 48 – 49 - 50 - 51 - 62 - 63 - 64		
Qualità del materiale	punti	**20**
sufficiente		12
buona		16
ottima		20
Funzionalità	punti	**20**
sufficiente		12
buona		16
ottima		20
Completezza del set/kit e confezionamento	punti	**10**
sufficiente		6
buona		8
ottima		10

I giudizio di idoneità e l'attribuzione dei punteggi di qualità saranno espressi da un'apposita Commissione tecnica.
L'aggiudicazione sarà proposta in favore della Ditta che più si avvicina al punteggio massimo di 100/100 materiale.
Il lotto che non raggiunge il punteggio minimo di qualità, corrispondente a 30/50 del punteggio totale, non sarà ammesso alla gara.
I giudizi saranno espressi da un'apposita Commissione tecnica e saranno insindacabili.
In deroga a quanto previsto all'art. 11 del "Capitolato Generale per la fornitura di beni e servizi", si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Tuttavia, l'Azienda potrà non procedere all'aggiudicazione di quei lotti, per i quali si accerti che le offerte pervenute propongono prezzi ritenuti non congrui.
L'Azienda si riserva, inoltre, per motivi di economicità sulla base della risultanze di gara di annullare o accorpare i lotti di fornitura
Nell'ipotesi di offerte uguali (qualità-prezzo) si procederà richiedendo uno sconto per iscritto alle Ditte concorrenti.

Art. 10 - STIPULA DEL CONTRATTO

L'Azienda procederà alla stipula del contratto con la/e Ditta/e aggiudicataria/e, in regolare bollo, da registrarsi presso l'Ufficio del Registro di Iglesias. Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto e consequenziali, quali le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione presso il citato Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili.
Fanno altresì carico all'aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali, presenti e future, nonché le spese comunque connesse alla fornitura, perizie, ovvero le spese connesse alle procedure in caso di soccombenza della Ditta.
Si può prescindere dalla registrazione del contratto qualora la Ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a €.10.329,14 (diconsi euro diecimilatrecentoventinove/14) I.V.A. vigente inclusa.

Art. 11 - CONSEGNA

La merce deve essere consegnata, in base alle disposizioni di volta in volta impartite dall'Azienda USL 7. Ogni consegna deve, quindi, essere preventivamente concordata con l'Azienda, con esclusione di consegna in blocco. La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro il termine di gg. 15 dalla data di ricevimento dell'ordine.

Qualora ciò non sia possibile, il fornitore deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, in modo che, tale acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sia sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo.
Sarà rifiutato, pertanto la Ditta dovrà curarne il ritiro e l'immediata sostituzione, il prodotto, soggetto a scadenza, con validità inferiore ai 3/4 della validità massima ed il prodotto eventualmente rotto o deteriorato durante il trasporto.
Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 sino alle ore 13,00.
Il materiale consegnato deve corrispondere ai campioni forniti ed alle schede tecniche presentate.

Art. 12 - MODALITA' DI FATTURAZIONE

I quantitativi di merce ammessi al pagamento sono quelli accertati dall'Azienda, in seguito al controllo delle singole consegne. La fatturazione della merce deve avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna.
Il pagamento delle forniture avverrà nelle modalità stabilite all'art. 36 del Capitolato Generale per la fornitura di Beni e Servizi, e cioè:
"L'importo dei beni forniti, se non saranno intervenute contestazioni, viene pagato tramite la tesoreria dell'Azienda (attualmente: Banco di Sardegna - Carbonia) entro 90 (novanta) giorni dalla data di effettiva ricezione della fattura o di altro titolo equipollente, al protocollo fatture dell'USL (tale termine si intende operante solo nel caso che la fattura segue o sia contemporanea alla fornitura). Nell'eventualità che l'effettiva fornitura sia successiva alla notifica della fattura, i 90 (novanta) giorni decorreranno dalla data di consegna delle merci nel magazzino e non dalla ricezione della fattura". Comunque, i 90 giorni decorrono dal giorno di effettiva ricezione e collaudo-controllo (qualitativo e quantitativo) della merce, anche se il ricevimento della fattura è di data anteriore a quest'ultimo. Qualora venisse accertato l'ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture, si concorda gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

Art. 13 - CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI

Il controllo quantitativo viene effettuato dai Servizi di Farmacia di Iglesias e di Carbonia. La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero di colli inviati.
La quantità è esclusivamente quella accertata presso il magazzino di Farmacia e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzo del prodotto.
L'Amministrazione, tramite i propri incaricati, può effettuare in qualsiasi momento, il prelievo di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di effettuare le opportune analisi e/o verificare la corrispondenza alle caratteristiche indicate agli artt. 2 e 3 del presente Capitolato.
Qualora, a seguito di tali accertamenti, il prodotto fornito non risulti conforme, la Ditta è obbligata a sostituirlo immediatamente e comunque entro un termine massimo di cinque giorni. In caso di mancata sostituzione si procederà come previsto dal Capitolato Generale.
In tal caso l'Azienda USL ha la facoltà di approvvigionarsi presso altra Ditta e la maggiore spesa sostenuta sarà a carico della Ditta inadempiente.
Le spese per le analisi qualitative, sono a carico della Ditta fornitrice, qualora i dati rilevati risultino difformi.
Non si fa luogo al pagamento delle fatture, finché la Ditta fornitrice non provvede al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.
In caso di provvedimenti di sequestro o di altre disposizioni Regionali o Ministeriali tendenti alla sospensione dell'utilizzo di particolari lotti, la Ditta deve sostituire il prodotto non utilizzabile entro cinque giorni. In caso contrario l'Azienda USL ha la facoltà di approvvigionarsi presso altra Ditta e la maggiore spesa sostenuta sarà a carico della Ditta inadempiente.

Art. 14 - INADEMPIENZE E PENALITA'

In caso di inadempienza, le penali di cui al Capitolato Generale s'intendono modificate come segue:

A) per consegne effettuate oltre il termine dei 15 giorni lavorativi dalla data dell'ordine, ma entro il termine di 30 giorni lavorativi (sempre dalla data dell'ordine), sarà applicata una penale di € 26,00 (diconsi euro ventisei/00) per ogni giorno, o frazione di giorno, di ritardo;
B) per consegne effettuate dopo i 30 giorni, e per ripetute inadempienze, l'Azienda si riserva la facoltà di adire alla disdetta contrattuale per colpa e dolo della ditta, senza riserva alcuna, con la penale pari all'incameramento della cauzione definitiva e con l'automatica cancellazione del fornitore dall'Albo dei fornitori per anni cinque.

Restano salve le maggiori spese, per danni di qualsiasi genere derivanti all'Azienda, e le responsabilità civili e penali anche verso terzi, oltreché nei confronti dell'Azienda, della ditta in ordine alla violazione (ritardo di fornitura, materiale non conforme ecc.) dei patti contrattuali.

Art. 15 - NOTIFICHE – CONTENZIOSO – SEDE LEGALE

Tutte le comunicazioni, per essere ritenute valide, devono essere fatte solamente nella forma scritta.
La ditta elegge, ai fini contrattuali e legale, il proprio domicilio legale in Carbonia.
Tutte le controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 244 del D.Lgs. 12/04/06 n° 163)

Art. 16 - NORME DI RINVIO

L'appalto s'intende regolato dal Capitolato Generale, per quanto non modificato dal presente, e dalle norme specifiche in materia di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro, anche se non espressamente richiamate, nonché da disposizioni specifiche che potranno essere emanate nel corso contrattuale.
Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, anche se non espressamente qui richiamate.

capitolato DMS 2009 GV